

«ASPETTI CIVILI E FISCALI PER ASD E SSD»

A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying thicknesses, slanted diagonally from the bottom-left towards the top-right, located in the lower right quadrant of the slide.

DEFINIZIONE

Una Asd rappresenta un'organizzazione di più persone che decidono di associarsi stabilmente per realizzare un interesse comune, consistente nella gestione di una o più attività sportive, senza scopo di lucro e per finalità di natura ideale, cioè praticate in forma dilettantistica.

COSTITUZIONE

Atto costitutivo e Statuto: contenuto e forma

L'atto costitutivo e lo statuto sono atti tra privati che hanno natura di contratto. Si tratta di un contratto che ha natura aperta, infatti sono possibili adesioni successive senza modificare l'atto costitutivo.

Questo contratto è formato da due documenti distinti: l'atto costitutivo e lo statuto.

L'atto costitutivo che è l'accordo mediante il quale più soggetti decidono di costituire l'associazione - società, deve contenere la denominazione dell'ente, lo scopo, il patrimonio e la sede e **deve avere la forma scritta registrata per le A.S.D e dell'Atto pubblico per le S.S.D.**

All'atto costitutivo deve essere allegato lo Statuto che costituisce il documento che regola la vita interna dell'associazione.

COSTITUZIONE

Atto costitutivo e Statuto: contenuto e forma

L'atto costitutivo e lo Statuto devono essere registrati all'ufficio del registro Atti Privati per dare data certa e ufficialità alla nascita dell'associazione.

Lo Statuto, che è il documento che riporta le regole che disciplinano lo svolgimento dell'attività e il funzionamento dell'associazione – società, deve prevedere **obbligatoriamente** una serie di clausole previste dalle normative vigenti.

1.denominazione comprensiva della finalità sportiva e ragione dilettantistica (ASD e SSD). (La dicitura di associazione sportiva dilettantistica è obbligatoria in tutti i mezzi di comunicazione).

2. la sede

3. la composizione del patrimonio che in genere è formato dai contributi degli associati, da sovvenzioni pubbliche e da liberalità di terzi e dagli eventuali proventi dell'attività economica svolta

4. oggetto sociale con riferimento allo svolgimento ed all'organizzazione dell'attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica (ASD, SSD);

5. organi associativi (assemblea e consiglio direttivo) e attribuzione della rappresentanza legale al Presidente (ASD, SSD); l'assemblea ha funzione deliberante, è composta dalla totalità degli associati e decide secondo il principio maggioritario. Il consiglio direttivo ha la funzione di gestire l'associazione e di rappresentarla nei confronti dei terzi. Gli amministratori durano in carica per un periodo di tempo limitato. La loro durata può venire meno per scadenza naturale del termine, dimissioni, revoca o decadenza;

6. assenza di fini di lucro e previsione della non distribuzione, tra i soci e/o gli associati, anche in forma indiretta, dei proventi, utili e avanzi di gestione, derivanti dall'attività (ASD e SSD);

7. norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati (ed elettività delle cariche sociali);

8. obbligo di rendiconto economico-finanziario e modalità per la sua approvazione secondo i criteri civilistici (ASD, SSD);

9. modalità di scioglimento, con obbligo di devolvere a fini sportivi il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e salvo diversa destinazione imposta dalla legge (ASD e SSD);

10. disciplina uniforme del rapporto associativo per garantirne l'effettività (escludere espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa) (Solo ASD);

- 11. diritto di voto per gli associati o partecipanti maggiori di età per approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti e per nominare gli organi direttivi;**
- 12. eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo; sovranità dell'assemblea dei soci, criteri di loro ammissione ed esclusione (solo ASD);**
- 13. criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle deliberazioni dei bilanci o rendiconto (ASD, SSD);** la convocazione dell'assemblea è fatta dal Consiglio Direttivo, deve essere fatta in tempo utile per permettere agli associati di prepararsi sugli argomenti oggetto di discussione, deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza;
- 14. Quota associativa o contributo associativo non trasmissibile (ad eccezione del trasferimento a causa di morte) e non rivalutabile (ASD e SSD);**

15. divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI; ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportive (ASD, SSD);

RICHIESTA DEL CODICE FISCALE

A seguito della costituzione, la ASD o SSD procede, entro 30 giorni, alla richiesta di attribuzione del codice fiscale presentando presso l'Agenzia delle Entrate, il modello AA5 per il codice fiscale ovvero AA7 per il codice fiscale e partita IVA, a sottoscrizione del legale rappresentante dell'associazione, a tale modello deve essere allegato lo Statuto e l'Atto Costitutivo.

Tele modello può essere presentato direttamente dal contribuente oppure attraverso un intermediario abilitato.

Il Codice Fiscale rappresenta lo strumento di identificazione dell'associazione nei rapporti con i privati, gli enti e le amministrazioni pubbliche. Tutte le associazioni sportive, per il solo fatto di essere costituite, a prescindere dallo svolgimento di attività commerciali, devono fare richiesta del codice fiscale all'agenzia delle entrate competente per territorio.

Nel caso in cui le ASD vogliano svolgere anche attività commerciale dovranno richiedere anche il numero di Partita Iva.

Il Codice Fiscale, rilasciato gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, è necessario anche ai fini dell'iscrizione nel registro del Coni.

Il predetto modello dovrà essere ripresentato ogni volta in cui intervengano variazioni dei dati entro 30 giorni dalla data di variazione.

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON

Solitamente le Asd si costituiscono nella forma dell'associazione non riconosciuta, così come disciplinata dall'art. 38 del C.C: , in forza del quale, delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, rispondono il fondo comune e personalmente e solidalmente tra loro (e con il fondo comune), le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. I creditori per il soddisfacimento dei loro interessi possono rivolgersi indifferentemente all'associazione oppure direttamente a chi ha agito per essa, senza l'onere di agire preventivamente sul patrimonio sociale.

Sotto tale profilo, l'elemento che differenzia le associazioni riconosciute da quelle non riconosciute si individua nella diversa posizione assunta dagli amministratori, nelle associazioni non riconosciute, essi sono personalmente responsabili delle obbligazioni assunte in nome dell'associazione, diversamente nelle associazioni riconosciute, verso i creditori risponde solo l'associazione con il suo patrimonio. Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica occorre dimostrare di disporre di un patrimonio sufficiente al raggiungimento dello scopo, costituirsi con atto pubblico e presentare istanza alla prefettura al fine di iscriversi al registro delle persone giuridiche. La tenuta dei registri è affidata alla Prefettura o alla Regione.

▶ **Requisiti per godere dei benefici fiscali**

- gli atti costitutivi e gli statuti delle A.S.D., delle S.S.D. delle cooperative S.D. devono essere conformi alle prescrizioni delle norme in materia e riportare tutte le disposizioni indicate in precedenza.

► Requisiti per godere dei benefici fiscali

- La A.S.D o la S.S.D. deve ottenere **Il riconoscimento del CONI**, l'organismo che organizza e promuove lo sport a livello nazionale, che presuppone l'iscrizione nel Registro tenuto dal CONI che ha, tra gli altri, il compito di trasmettere annualmente all'Agenzia delle Entrate un elenco delle associazioni e delle società iscritte al Registro e i dati necessari per verificare i presupposti per l'ammissione ai benefici di carattere fiscale.

▶ **Requisiti per godere dei benefici fiscali**

- ▶ E' molto importante la mail che verrà indicata dall'associazione/società al momento dell'iscrizione in quanto il CONI comunicherà attraverso tale indirizzo e se l'ente non risponderà entro 15 giorni verrà cancellato con effetto immediato dal registro.
- ▶ Il regolamento CONI obbliga le ASD dal 2019 a dimostrare di svolgere attività didattica, formativa e sportiva pena la cancellazione dal registro.
- ▶ L'associazione, per il tramite della Federazione Sportiva Nazionale (FSN) a cui è affiliata dovrà inserire i corsi di avviamento allo sport a cui partecipa o che organizza e dovrà inserire le manifestazioni sportive a cui partecipa nel corso dell'anno e le competizioni che organizzerà.

▶ **Requisiti per godere dei benefici fiscali**

- La A.S.D o la S.S.D. deve essere affiliata ad un Ente di Promozione Sportiva e/o Federazione sportiva.

Requisiti per godere dei benefici fiscali

Modello Eas

Le ASD e le SSD devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello EAS per di trasmettere i dati e le notizie fiscalmente rilevanti.

Le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI che non svolgono attività commerciale (possesso del solo codice fiscale) sono esonerate dall'onere della trasmissione del modello EAS.

Sono, invece, sempre tenute all'invio del modello EAS le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciale (possesso sia del codice fiscale che della P.IVA) e le società sportive dilettantistiche.

Il modello deve essere presentato **telematicamente** entro 60 giorni dalla costituzione dell'associazione al fine di poter godere delle agevolazioni previste dall'art. 148 del tuir. Dovrà essere presentato, inoltre, ogni qualvolta si verifichino variazioni dei dati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui la variazione è avvenuta.

Non tutte le variazioni dei dati comportano l'obbligo di presentazione del modello EAS. Ad esempio, in caso di variazione di SEDE e di LEGALE RAPPRESENTANTE non è obbligatorio presentare questo modello, ma i modelli AA5 per i soggetti non titolari di partita IVA e il modello AA7 per i soggetti titolari di partita IVA.

In caso di tardiva presentazioni le associazioni potranno beneficiare dei vari regimi agevolativi per tutte le attività successive alla presentazione (circolare 18/E del 1/8/18 Agenzia delle Entrate pag. 69)

Si può rimediare all'eventuale dimenticanza, trasmettendo il modello nei termini fissati per la prima dichiarazione utile, versando, contestualmente, senza possibilità di compensazione, la sanzione di 258 euro, tramite il modello F24 con il codice tributo «8114» (remissione in bonis).

I benefici fiscali per le ASD ed SSD

art. 148, comma 3 Tuir (decommercializzazione)

Questa norma stabilisce la non imponibilità ai fini Ires di talune prestazioni rese da specifiche categorie di enti non commerciali associativi, quando sussistono congiuntamente le seguenti condizioni: a) le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi associativi tassativamente indicati (tra cui le asd); b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali; c) le attività devono essere effettuate «in diretta attuazione degli scopi istituzionali».

Quindi restano esclusi anche i corrispettivi specifici versati dagli associati-tesserati e dai partecipanti-tesserati, per lo svolgimento delle attività dirette allo scopo istituzionale della ASD ed SSD, a condizione che le stesse facciano parte di un'unica organizzazione locale o nazionale.

I benefici fiscali per le ASD ed SSD Il regime agevolato Legge 398/1991

Per le ASD. e le SSD che svolgono anche attività di natura commerciale connessa agli scopi istituzionali è previsto il regime agevolato di cui alla legge 398/91 che disciplina tali attività. Rientrano tra queste attività le attività commerciali strutturalmente funzionali all'attività sportiva dilettantistica (es. somministrazione di alimenti e bevande durante eventi sportivi, vendita di materiale sportivo, sponsorizzazioni)

L'ASD che sceglie di iscriversi al registro Unico Terzo Settore non potrà applicare il predetto regime

-Secondo la circolare 18/E del 2018 a pag. 36 <<se una Associazione o una società sportiva dilettantistica svolge una attività commerciale autonoma e distinta da quella istituzionale, la stessa non può usufruire, per detta attività, del regime agevolato in argomento>>.

-Sempre secondo la circolare 18/E del 2018 non sono considerate attività commerciali connesse le prestazioni relative a bagno turco, sauna, idromassaggio nonché a corsi per attività sportive che non rientrano nell'ambito delle discipline sportive riconosciute dal CONI

I benefici fiscali per le ASD ed SSD

Il regime agevolato Legge 398/1991

E' un regime opzionale (non obbligatorio). Le ASD. ed SSD che intendono applicarlo devono darne comunicazione all'Agazia delle Entrate e alla SIAE competente, entro 30 giorni dalla loro costituzione. Le ASD già costituite devono darne comunicazione entro il 31/12 dell'anno precedente a quello in cui intendono applicarlo.

Inoltre l'opzione deve essere comunicata anche nella Dichiarazione IVA dell'anno di competenza, compilando il quadro VO.

La circolare 18/E 2018 ha chiarito, a pag. 35, che in caso di mancata comunicazione alla SIAE le ASD e le SSD non decadono dall'opzione in quanto si applicano le norme in materia di comportamento concludente (DPR 442/97)

La mancata comunicazione tuttavia è soggetta al regime sanzionatorio di cui all'articolo 11 del D.Lgs n. 471/97 (sanzione amministrativa da 250 a 2000 mila euro)

I benefici fiscali per le ASD ed SSD

Il regime agevolato Legge 398/1991

Forfettizzazione dell'IVA incassata sui proventi commerciali per attività connesse:

l'IVA incassata dai proventi commerciali va versata nella misura del 50% per quanto riguarda tutte le attività commerciali, incluse la pubblicità e le sponsorizzazioni

nella misura dei 2/3 per i proventi incassati da diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica

I benefici fiscali per le ASD ed SSD

Il regime agevolato Legge 398/1991

Forfettizzazione dell' imponibile fiscale su cui applicare le imposte dirette IRES e IRAP:

il reddito fiscale viene calcolato nella percentuale del 3% del fatturato dell'attività commerciale connessa.

Su € 100.000,00 le imposte vengono applicate soltanto su € 3.000,00. In pratica la ASD o la SSD dovrà versare € 720,00 di IRES (il 24% su 3.000) e € 144,60 di IRAP (il 4,82% su 3.000)

I benefici fiscali per le ASD ed SSD

Il regime agevolato Legge 398/1991

Il limite dei proventi di natura commerciale su cui applicare il regime agevolato è di € 400.000,00 annue (innalzato dal 1 gennaio con la legge finanziaria per il 2017). In precedenza il limite era fissato € 250.000,00 annue

I benefici fiscali per le ASD ed SSD Il regime agevolato Legge 398/1991

Condizione per chi opta per la legge 398:

Affiliazione ad un E.P.S. o Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI.

Obblighi in materia di tracciabilità nei pagamenti e negli incassi:

Tutti gli incassi e i pagamenti relativi all'intera attività superiori ad € 1.000,00 devono essere tracciati (assegni, bonifici, carta di credito, pos). E' escluso ASSOLUTAMENTE l'utilizzo del contante per le operazioni superiore al predetto limite, pena la decadenza del regime agevolato.

I benefici fiscali per le ASD ed SSD Il regime agevolato Legge 398/1991

Condizione per chi opta per la legge 398:

Affiliazione ad un E.P.S. o Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI.

Obblighi in materia di tracciabilità nei pagamenti e negli incassi:

Tutti gli incassi e i pagamenti relativi all'intera attività superiori ad € 1.000,00 devono essere tracciati (assegni, bonifici, carta di credito, pos). E' escluso ASSOLUTAMENTE l'utilizzo del contante per le operazioni superiore al predetto limite, pena la decadenza del regime agevolato.

Le agevolazioni fiscali

Il regime agevolato Legge 398/1991

Esoneri:

Esonero dell'invio della dichiarazione IVA

Esonero dalla tenuta dei registri IVA acquisti e IVA vendita

Esonero dall'emissione di scontrino e ricevute fiscali (ad eccezione per i proventi derivanti da pubblicità sponsor e diritti per i quali è obbligatoria l'emissione della fattura)

Esonero dall'applicazione dello Split Payment per le operazioni svolte nei confronti di Enti Pubblici e del reverse charge quando si ricevono specifiche prestazioni dai fornitori (servizi di pulizia, di manutenzione degli impianti ecc..)

- Tenuta di un registro nel quale vengono annotati i proventi di natura commerciale, l'IVA applicata e versata, da compilare mensilmente.

Le agevolazioni fiscali

L'articolo 25 c. 2 L. 133 del 13/5/1999 – Raccolta Fondi

Per le **ASD**

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile solo **ai fini delle imposte dirette** per un numero di eventi non superiori a due e per un importo complessivamente non superiore ad euro 51.645,69:

L'evento nel corso del quale viene effettuata la raccolta deve essere occasionale, pubblico e concomitante con ricorrenze, campagna di sensibilizzazione e celebrazioni.

E' necessario redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio apposito rendiconto separato con indicazione delle entrate e delle spese.

Altra fonte di sostentamento – il 5 x mille

Altra forma di sostentamento per le Asd è costituita dal 5 per mille dell'Irpef che ciascun contribuente può destinare in sede di dichiarazione dei redditi.

I soggetti ammessi al riparto, devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

Altra fonte di sostentamento - Il contratto di sponsorizzazione

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico (non disciplinato cioè dal codice civile) e va ricondotto nella fattispecie dei contratti di pubblicità. Nella sponsorizzazione le società sportive cedono all'azienda sponsor il diritto di abbinare il proprio marchio o il proprio prodotto alla manifestazione, evento o impresa sportiva realizzata, in modo tale che quest'ultima possa sfruttarne il richiamo e la notorietà presso il pubblico, per comunicare un'immagine forte e positiva del proprio marchio e amplificarne, in maniera indiretta le vendite.

Il contratto di sponsorizzazione

Il contratto di sponsorizzazione è, innanzi tutto, un contratto a prestazioni corrispettive e a carattere oneroso. Il soggetto sponsorizzato (la società sportiva) cede all'azienda sponsor i diritti di abbinamento del proprio marchio a fronte della corresponsione di una somma di denaro o di un'utilità economica (es. beni o servizi).

E' un contratto di mezzi e non di risultato.

Il contratto di sponsorizzazione

E' consigliabile la forma scritta e il seguente contenuto minimo:

- indicazione delle parti che sottoscrivono l'accordo
- descrizione del segno distintivo da diffondere
- elencazione degli obblighi pubblicitari che gravano sul soggetto sponsorizzato
- corrispettivo economico
- modalità di pagamento
- durata del contratto
- possibilità di rinnovo
- clausola compromissoria in caso di controversie

Detrazioni delle spese sportive

La legge di bilancio 2020 ha stabilito che le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per un importo non superiore a 210 euro, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni per la pratica sportiva dilettantistica spetta solo in caso di pagamento della spesa con pagamenti tracciabili (es. bonifici, carte di debito).

Esenzione dell'imposta di bollo per A.S.D. e S.S.D Legge 30 dicembre 2018 n° 145 art.1 comma 646

l'art. 1 comma 646 della legge 30/12/18 n° 145 ha modificato l'articolo 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al D.P.R. del 26/10/72 n° 642

Articolo 27-bis modificato:

Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni, e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e **dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI.**

FATTURA ELETTRONICA

Soggetti esonerati

Associazioni sportive dilettantistiche che applicano l'opzione 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila € (in caso di superamento della soglia, la e-fattura è emessa dal soggetto committente per conto dell'associazione sportiva);

-Questi soggetti saranno obbligati a ricevere l'e-fatture dai fornitori, che saranno rese disponibili dallo Sdi nell'area riservata. Il fornitore sarà comunque obbligato a rilasciare copia cartacea (o inviarla via mail)

-Rimane l'obbligo della fatturazione elettronica per le operazioni verso le P.A.

Obblighi di trasparenza e di pubblicità

Legge 4 agosto 2017 n° 124 art.1 commi 125-129

Gli enti hanno l'obbligo di pubblicazione, nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici ricevuti da Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti pubblici;

La norma si applica a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1 gennaio 2018;

Sono esclusi dall'obbligo di pubblicazione gli Enti che nel periodo di riferimento (anno solare) non abbiano ricevuto complessivamente vantaggi economici superiori ad euro 10.000;

Gli elementi da pubblicare per ogni singolo vantaggio economico ricevuto sono: 1) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; 2) denominazione del soggetto erogante; 3) somma incassata; 4) data incasso; 5) causale;

- L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente

COMPENSI SPORTIVI DILETTANTISTICI

La legge di bilancio 2018 ha incrementato da 7.500 a 10.000 euro la soglia entro la quale sono esclusi da IRPEF i redditi percepiti da sportivi dilettanti.

Da € 10.000 ad € 30.658,28 (fino al 31/12/2017 da € 7.500 ad € 28.158,28) si applica, a titolo di imposta, una ritenuta IRPEF per il primo scaglione di reddito (attualmente pari al 23%) maggiorata delle addizionali regionali e comunali.

- Oltre € 30.658,28 (fino al 31/12/2017 € 28.158,28) si applica una ritenuta nella stessa misura, ma a titolo d'acconto.

Categoria di reddito su cui rientrano

Tutti questi compensi corrisposti nell'esercizio di attività sportive rientrano nella categoria dei “**redditi diversi**” (art. 67 TUIR, comma 1, lettera m), a patto che la manifestazione o l'attività sportiva esercitata abbia carattere dilettantistico (requisito oggettivo) e che i compensi siano corrisposti a dilettanti (requisito soggettivo)

Detti compensi non devono derivare da un rapporto di lavoro dipendente.

Quali adempimenti occorre eseguire?

Gli adempimenti da eseguire si diversificano tra il collaboratore percipiente e la A.S.D. e S.S.D soggetto erogatore.

Il percipiente deve fornire all'ASD un'autocertificazione dei redditi da prestazioni sportive dilettantistiche per il superamento o meno della franchigia di € 10.000 (vanno considerate anche le somme eventualmente incassate da altre ASD e SSD o altri enti sportivi dilettantistici), in modo tale che l'Associazione applichi sul compenso la giusta ritenuta.

Il percipiente deve poi rilasciare una ricevuta, che non è soggetta ad IVA ma a marca da bollo (2 €) nel caso in cui il compenso ricevuto sia superiore a € 77,47.

Il percipiente per i compensi percepiti entro il limite di € 30.658,28, **non è obbligato** a compilare il modello unico, tranne nel caso in cui possiede altri redditi; in tal caso dovrà compilare ed inviare la dichiarazione dei redditi, indicando nel quadro RL i predetti compensi.

Il percipiente per i compensi percepiti oltre il limite di € 30.658,28 **è obbligato** a compilare il modello unico, indicando i predetti compensi nel quadro RL della dichiarazione.

Per i rimborsi delle spese a piè di lista e chilometrici **il collaboratore** deve presentare all'ASD o SSD una richiesta di rimborso allegando le relative pezze giustificative (rimborso spese a piè di lista); anche in questo caso, sulla quietanza di rimborso andrà apposta una marca da bollo da 2 € se l'importo supera i 77,47 €.

La ASD. e/o SSD dovrà versare quanto trattenuto a titolo di ritenute fiscali e previdenziali entro il 16 del mese successivo alla corresponsione del compenso a mezzo F24;

La ASD. e/o SSD deve rilasciare al collaboratore entro il 31 marzo dell'anno successivo la C.U. nella quale vengono certificati i compensi erogati e le eventuali ritenute fiscali applicate;

La ASD. e/o SSD deve inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo le C.U. da rilasciare ai percipienti;

La ASD. e/o SSD dovrà **compilare** ed inviare, il modello 770 semplificato all'Agenzia delle Entrate, nel quale vengono dichiarate le ritenute operate e le relative date di versamento;

La ASD. e/o SSD nel caso di percipienti per attività amministrativo-gestionale che svolgono collaborazioni coordinate e continuative, deve effettuare una comunicazione (UNILAV) presso il Ministero del Lavoro.

Circolare n. 18/E Agenzia Entrate del 1 agosto 2018

CIRCOLARE N. 18/E AGENZIA ENTRATE DEL 1 AGOSTO 2018

Effetti della riforma del Terzo Settore (d.lgs 3 luglio 2017, n. 117)
sull'applicabilità del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del
1991 e dell'agevolazione di cui all'art. 148, comma 3, del Tuir

CIRCOLARE N. 18/E AGENZIA ENTRATE DEL 1 AGOSTO 2018

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con il quale è stato approvato il Codice del Terzo Settore (CTS), che mira a riordinare tutta la normativa riguardante gli enti del terzo settore, ha previsto espressamente l'«*organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche*» tra i settori di attività di interesse generale in cui operano gli Enti del Terzo Settore per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per le quali sono riconosciuti specifici benefici fiscali.

LEGGE 398/91

Il Codice del Terzo Settore, in relazione al regime di cui alla legge n. 398 del 1991 prevede la disapplicazione di detto regime per gli enti del Terzo settore, pertanto le Asd e le Ssd che sceglieranno di assumere la qualifica di enti del Terzo settore iscrivendosi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) non potranno più applicare tale regime.

ART. 148 C. 3 DEL TUIR

Il Codice del Terzo settore reca talune disposizioni che incidono sull'ambito applicativo dell'art. 148 del TUIR, stabilendo, da un lato, la disapplicazione agli enti del Terzo settore delle disposizioni di cui all'art. 148 del TUIR. Pertanto solo le Asd e le Ssd senza fini di lucro che non assumeranno la qualifica di enti del Terzo settore potranno continuare ad avvalersi della previsione di decommercializzazione di tale articolo.

COSA COMPORTA PER UNA ASD ENTRARE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE?

Un'associazione sportiva dilettantistica iscritta al registro non potrà più adottare il regime fiscale 398/1991, con tutte le penalizzazioni che questa scelta comporta, visto che i nuovi regimi fiscali non saranno così convenienti:

- l'Iva dovrà essere versata in modo ordinario;
- Le imposte sui redditi avranno scaglioni più elevati;
- Non potranno più considerare decommercializzati gli incassi relativi ai corsi sportivi che organizzano verso i soci e tesserati;
- Non potranno più utilizzare i compensi sportivi esenti fino a 10.000 euro.

LEGGE 398/91- MANCATA COMUNICAZIONE ALLA SIAE DELL'OPZIONE PER IL REGIME FISCALE DI CUI ALLA LEGGE N. 398 DEL 1991

Nel caso di mancata comunicazione alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) dell'opzione per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, si può ritenere regolarmente fruito il predetto regime in presenza di comportamento concludente da parte dell'associazione o della società sportiva dilettantistica senza fini di lucro e di regolare comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate in sede di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi?

LEGGE 398/91- MANCATA COMUNICAZIONE ALLA SIAE DELL'OPZIONE PER IL REGIME FISCALE DI CUI ALLA LEGGE N. 398 DEL 1991

**IN CASO DI COMPORTAMENTO CONCLUDENTE DEL CONTRIBUENTE
E DI REGOLARE COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DELL'OPZIONE, LA MANCATA COMUNICAZIONE ALLA SIAE NON
COMPORTA LA DECADENZA DAL REGIME AGEVOLATO IN ESAME.**

LEGGE 398/91- CONNESSIONE CON GLI SCOPI ISTITUZIONALI DEI PROVENTI SOGGETTI AL REGIME DI CUI ALLA LEGGE N. 398 DEL 1991

Quali sono i proventi in relazione ai quali trova applicazione il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991? Si chiede, in particolare, se i servizi relativi all'utilizzo dei campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti e di altre strutture/beni dell'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro possano considerarsi rientranti tra le attività connesse con gli scopi istituzionali dell'ente.

LEGGE 398/91- CONNESSIONE CON GLI SCOPI ISTITUZIONALI DEI PROVENTI SOGGETTI AL REGIME DI CUI ALLA LEGGE N. 398 DEL 1991

SONO RICOMPRESI TRA I PROVENTI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI CONNESSE CON GLI SCOPI ISTITUZIONALI, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL REGIME IN ESAME, I PROVENTI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI STRUTTURALMENTE FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA. I SERVIZI DI UTILIZZO DEI CAMPI DA GIOCO, DEGLI SPOGLIATOI, DEGLI ARMADIETTI E DI ALTRE STRUTTURE/BENI DELL'ENTE SPORTIVO DILETTANTISTICO NON LUCRATIVO RIENTRANO TRA LE ATTIVITA' CONNESSE CON GLI SCOPI ISTITUZIONALI A CONDIZIONE CHE TALI PRESTAZIONI SIANO STRETTAMENTE FINALIZZATE ALLA PRATICA SPORTIVA COME DELINEATA DAI PROGRAMMI DELL'ORGANISMO AFFILIANTE.

LEGGE 398/91- CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI PUBBLICI

Un ente pubblico, proprietario di un impianto concesso in gestione ad una associazione sportiva dilettantistica, eroga anche contributi a favore dell'associazione per lo svolgimento convenzionato di attività inerenti finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'associazione stessa. Tali contributi, ai sensi dell'art. 143 c. 3, lettera b), del Tuir, non sono soggetti a Ires. Nel caso in cui tali contributi siano soggetti ad Iva, gli stessi rilavano nel computo del plafond di proventi commerciali ai fini dell'applicazione del regime di favore di cui alla legge 398 del 1991?

LEGGE 398/91- CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI PUBBLICI

I CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI PUBBLICI NON RIENTRANO NEL CALCOLO DEL PLAFOND DI € 400.000. I SUDDETTI CONTRIBUTI SONO SOGGETTI AD IVA NEL CASO IN CUI CONFIGURINO CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI O CESSIONE DI BENI. IN TAL CASO QUEST'ULTIMA VA CALCOLATA SECONDO IL REGIME FORFETARIO EX LEGGE N. 398/91.

LEGGE 398/91- TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E DEI VERSAMENTI

E' frequente il caso di quote di iscrizione a corsi o di quote di affiliazione all'ente incassate dall'associazione o dalla società sportiva dilettantistica senza fini di lucro in contanti (trattandosi di somme esigue). Il totale di tali somme, successivamente versato dalla stessa associazione o società sportiva dilettantistica sul proprio conto corrente, potrebbe risultare pari o superiore al limite di 1.000 euro previsto in tema di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti dell'articolo 25, comma 5, della legge n.133 del 1999. in tal caso, quale modalità di documentazione e contabilizzazione deve seguire l'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro al fine di rispettare il predetto obbligo di tracciabilità?

LEGGE 398/91- TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E DEI VERSAMENTI

L'AGENZIA DELLE ENTRATE PRECISA CHE, A FRONTE DELL'OBBLIGO DELLA TRACCIABILITA', E' NECESSARIO RISPETTARE I SEGUENTI OBBLIGHI:

- **PER OGNI SINGOLA QUOTA DI ISCRIZIONE, VA RILASCIATA UN'APPOSITA QUIETANZA, CONSERVANDO UNA COPIA;**
- **L'ENTE DEVE ANNOTARE IN UN APPOSITO REGISTRO LE ENTRATE E LE USCITE, CON INDICAZIONE DEI NOMI DEI SOGGETTI, LA CAUSALE E L'IMPORTO INCASSATO/PAGATO**

LEGGE 398/91- DECADENZA DAL REGIME DI CUI ALLA LEGGE N. 398 DEL 1991 IN CASO DI SUPERAMENTO DEL LIMITE DI PROVENTI COMMERCIALI DI 400.000 EURO

In caso di superamento del limite dei proventi commerciali di 400.000 euro si decade dal regime di cui alla legge n. 398 del 1991 dal mese successivo a quello in cui sono cessati i requisiti per la fruibilità dello stesso, mentre resta fermo che tale regime trova applicazione dall'inizio del periodo d'imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento. Nel caso in cui il limite sia superato nell'ultimo mese del periodo di imposta, il regime di cui alla legge n. 398 del 1991 trova applicazione per l'intero periodo d'imposta in cui è avvenuto il superamento?

LEGGE 398/91- DECADENZA DAL REGIME DI CUI ALLA LEGGE N. 398 DEL 1991 IN CASO DI SUPERAMENTO DEL LIMITE DI PROVENTI COMMERCIALI DI 400.000 EURO

NEL CASO IN CUI IL LIMITE DI € 400.000 VENGA SUPERATO NEL CORSO DELL'ULTIMO MESE, IL REGIME AGEVOLATO DI CUI ALLA LEGGE 398/91 E' APPLICABILE PER TUTTO IL PERIODO D'IMPOSTA IN CUI E' AVVENUTO IL SUPERAMENTO.

LEGGE 398/91- DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IVA IN CASO DECADENZA DAL REGIME DI CUI ALLA LEGGE N. 398 DEL 1991

In caso di decadenza dal regime di cui alla legge n. 398 del 1991, riscontrata in sede di controllo fiscale, è possibile il riconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti al fine della ricostruzione della base imponibile IRES nonché della detraibilità IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi?

LEGGE 398/91- DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IVA IN CASO DECADENZA DAL REGIME DI CUI ALLA LEGGE N. 398 DEL 1991

E' RICONOSCIUTA LA DEDUCIBILITA' DEI COSTI SOSTENUTI DALL'ASSOCIAZIONE/SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SENZA SCOPO DI LUCRO PER LA RICOSTRUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRES, A CONDIZIONE CHE SIANO FORNITI ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA I RELATIVI RISCONTRI CONTABILI, QUALI FATTURE, RICEVUTE, SCONTRINI FISCALI OVVERO ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE AI FINI DELLA CORRETTA DETERMINAZIONE DEL REDDITO.

LEGGE 398/91- DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IVA IN CASO DECADENZA DAL REGIME DI CUI ALLA LEGGE N. 398 DEL 1991

E' RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA A CREDITO ANCHE NEL CASO DI MANCATA REGISTRAZIONE DELLA RELATIVA FATTURA DI ACQUISTO, A CONDIZIONE CHE SIA DIMOSTRATO ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA LA PRESENZA DEI REQUISITI SOSTANZIALI: SOGGETTO PASSIVO IVA, EFFETTIVA VENDITA DI UN BENE O PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO, FATTURA REGOLARE. (Corte di Giustizia UE – sentenza 11.12.2014, causa C-590/13. Corte di Cassazione – sentenza 13.3.2015, n. 5072).

LEGGE 398/91- EFFETTI DELLA MANCATA TENUTA DEL MODELLO PREVISTO DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 11 FEBBRAIO 1997 SULLA FRUIBILITA' DEL REGIME FISCALE DI CUI ALLA LEGGE N. 398 DEL 1991

Il mancato rispetto dell'obbligo contabile di annotare i proventi nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997 comporta la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge n. 398 del 1991?

LEGGE 398/91- EFFETTI DELLA MANCATA TENUTA DEL MODELLO PREVISTO DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 11 FEBBRAIO 1997 SULLA FRUIBILITA' DEL REGIME FISCALE DI CUI ALLA LEGGE N. 398 DEL 1991



The image shows two overlapping tax forms, likely the Modello Unico, which are used for reporting income and calculating taxes. The forms contain various columns for different types of income (e.g., lavoro dipendente, lavoro autonomo, redditi diversi) and corresponding tax amounts. The forms are presented in a slightly offset manner to show their structure.

LEGGE 398/91- EFFETTI DELLA MANCATA TENUTA DEL MODELLO PREVISTO DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 11 FEBBRAIO 1997 SULLA FRUIBILITA' DEL REGIME FISCALE DI CUI ALLA LEGGE N. 398 DEL 1991

COME DISPOSTO DALL'ART.9, COMMA 3, DPR N. 544/99 NON E' PREVISTA LA DECADENZA DAL REGIME AGEVOLATO DI CUI ALLA LEGGE N. 398/91 IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELL'OBBLIGO DI TENUTA DEL MODELLO DI CUI AL DM 11.2.97, POSTO CHE LA PERMANENZA NEL REGIME E' SUBORDINATA ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOSTANZIALI RICHIESTI DALLA NORMA. DI CONSEGUENZA NEL CASO, IN CUI IN SEDE DI ACCERTAMENTO, SIA RISCONTRATA LA MANCATA TENUTA DEL PREDETTO MODELLO E' POSSIBILE PROCEDERE ALLA RICOSTRUZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE DELL'ASSOCIAZIONE O SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SENZA FINI DI LUCRO TENENDO CONTO DELLE EFFETTIVE RISULTANZE CONTABILI COMPROVABILI, DA PARTE DELL'ENTE, CON FATTURE E ALTRI DOCUMENTI.

LEGGE 398/91- EFFETTI DELLA MANCATA TENUTA DEL RENDICONTO PREVISTO PER LE RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI

La mancata redazione dell'apposito rendiconto previsto per i proventi di cui all'art. 25, c.2, della legge n. 133 del 1999 comporta, per le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per le disposizioni della legge n. 398 del 1991, la disapplicazione della previsione di esclusione dall'IRES per i medesimi proventi?

LEGGE 398/91- EFFETTI DELLA MANCATA TENUTA DEL RENDICONTO PREVISTO PER LE RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI

LA MANCATA REDAZIONE DEL RENDICONTO PER I PROVENTI DI CUI ALL'ART. 25, COMMA 2, LEGGE N. 133/99 (proventi realizzati dall'associazione nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali/proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi) NON COMPORTA L'INAPPLICABILITÀ DELLA DISPOSIZIONE DI ESCLUSIONE DALL'IRES, A CONDIZIONE CHE IN SEDE DI CONTROLLO, SIA POSSIBILE, DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA NON LUCRATIVA, FORNIRE GLI IDONEI RISCONTRI PER ATTESTARE LA REALIZZAZIONE DEI PROVENTI ESCLUSI DAL REDDITO IMPONIBILE.

LEGGE 398/91- CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER ASSISTERE ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Quali modalità di certificazione devono adottare le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro in relazione ai corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche?

LEGGE 398/91- CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER ASSISTERE ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

LE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA SCOPO DI LUCRO, SIA QUELLE ESERCENTI/NON ESERCENTI L'OPZIONE DI CUI ALLA LEGGE 398/91, POSSONO CERTIFICARE I CORRISPETTIVI PER ASSISTERE ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE MEDIANTE L'UTILIZZO DI TITOLI D'INGRESSO/ABBONAMENTI RECANTI IL CONTRASSEGNO SIAE.

ART. 148, COMMA 3, DEL TUIR- REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI RESE AI TESSERATI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE

Le agevolazioni di cui all'articolo 148, comma 3, del Tuir spettano anche a soggetti che non rivestono la qualifica di associati o soci dell'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro, ancorché tesserati della relativa Federazione Sportiva Nazionale (o dell'Ente di Promozione Sportiva o della Disciplina Sportiva Associata) cui è affiliata la stessa associazione o società sportiva dilettantistica?

ART. 148, COMMA 3, DEL TUIR- REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI RESE AI TESSERATI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE

I SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI DEVONO ESSERE RESE LE ATTIVITA' SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE NON LUCRATIVE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE AGEVOLATIVA DI CUI ALL'ART. 148, C.3, DEL TUIR, SONO IN PRIMO LUOGO QUELLI AVENTI LA QUALIFICA ASSOCIATI O SOCI. LA DISPOSIZIONE AGEVOLATIVA IN ARGOMENTO SI APPLICA, TUTTAVIA, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' EFFETTUATE DALL'ASSOCIAZIONE O SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA NON LUCRATIVA NEI CONFRONTI DI SOGGETTI FREQUENTATORI E/O PRATICANTI CHE NON RIVESTONO LA QUALIFICA DI SOCI O ASSOCIATI, A CONDIZIONE CHE I DESTINATARI DELLE ATTIVITA' RISULTINO TESSERATI DELLE RISPETTIVE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI, VALE A DIRE TESSERATI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE, DELL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA O DELLA DISCIPLINA SPORTIVA ASSOCIATA CUI E' AFFILIATO L'ENTE SPORTIVO DILETTANTISTICO NON LUCRATIVO.

ART. 148, COMMA 3, DEL TUIR- DEMOCRATICITA' DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fini di lucro devono obbligatoriamente inserire nei propri statuti le clausole relative alla democraticità del rapporto associativo previste dal'art. 148, comma 3, lettere c) ed e) del TUIR?

ART. 148, COMMA 3, DEL TUIR- DEMOCRATICITA' DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

L'ART. 148, C.8, DEL TUIR STABILISCE CHE LA PREVISIONE AGEVOLATIVA DI CUI AL COMMA 3 SI APPLICA A CONDIZIONE CHE GLI ENTI INTERESSATI SI CONFORMINO A TALUNE CLAUSOLE, VOLTE A GARANTIRE LA NON LUCRATIVITA' DELL'ENTE E LA DEMOCRATICITA' DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO, DA INSERIRE NEI RELATIVI ATTI COSTITUTIVI O STATUTI. L'EFFETTIVITA' DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO COSTITUISCE PRESUPPOSTO ESSENZIALE PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI FISCALI. TUTTAVIA L'ART. 90, c. 18, l. e) DELLA LEGGE N. 289 DEL 2002, IN MERITO ALLA DEMOCRATICITA' DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO PREVEDE L'OBBLIGO DI INSERIRE NELLO STATUTO DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI NON LUCRATIVI LE NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO ISPIRATO A PRINCIPI DI DEMOCRAZIA E DI UGUAGLIANZA DEI DIRITTI DI TUTTI GLI ASSOCIATI, CON LA PREVISIONE DELL'ELETTIVITA' DELLE CARICHE SOCIALI, FATTE SALVE LE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE ASSUMONO LA FORMA DI SOCIETA' DI CAPITALI O COOPERATIVE PER LE QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE.

ART. 148, COMMA 3, DEL TUIR- VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI STATUTARI CONCERNENTI LA DEMOCRATICITA' DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Quali sono gli adempimenti che un'associazione sportiva dilettantistica deve seguire per rispettare il requisito della democraticità interna dell'associazione?

ART. 148, COMMA 3, DEL TUIR- VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI STATUTARI CONCERNENTI LA DEMOCRATICITA' DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

FERMO RESTANDO CHE LA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DELLA DEMOCRATICITA' RICHIEDE UNA VALUTAZIONE, DA EFFETTUARE CASO PER CASO, DELLA CORRISPONDENZA FRA LE PREVISIONI STATUTARIE E LE CONCRETE MODALITA' OPERATIVE DELLA SINGOLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, SI EVIDENZIA CHE ELEMENTI QUALI LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI COSTITUISCONO, IN VIA GENERALE, INDICI RILEVANTI AL FINE DI DESUMERE LA REALE NATURA ASSOCIATIVA DELL'ENTE E L'EFFETTIVA DEMOCRATICITA' DEL SODALIZIO.

ART. 148, COMMA 3, DEL TUIR- PROMOZIONE DELLA PRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

Le attività di promozione dell'associazione sportiva dilettantistica ovvero la previsione di particolari condizioni agevolate di pagamento delle quote associative, finalizzate ad avvicinare alla pratica dello sport dilettantistico, potrebbero essere valutate in sede di verifica fiscale, quali elementi per qualificare l'attività esercitata come attività commerciale svolta secondo le modalità degli operatori di mercato?

ART. 148, COMMA 3, DEL TUIR- PROMOZIONE DELLA PRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

DETE ATTIVITA' PROMOZIONALI NON RAPPRESENTANO, DI PER SE', ELEMENTI CHE, SINGOLARMENTE CONSIDERATI, POSSONO CONSIDERARSI DECISIVI E SUFFICIENTI PER QUALIFICARE L'ATTIVITA' SVOLTA DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA QUALE ATTIVITA' RESA CON LE MODALITA' COMMERCIALI PROPRIE DEGLI OPERATORI DI MERCATO BENSÌ ASSUMONO MERO VALORE INDIZIARIO.

ART. 148, COMMA 3, DEL TUIR- CONSEGUENZE IN CASO DI TARDIVA PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS

Qualora il Modello EAS sia trasmesso oltre i termini ordinari nonché' oltre il termine per beneficiare dell'istituto della c.d. remissione in bonis, a decorrere da quando l'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro può usufruire dei benefici fiscali correlati all'onere dell'invio di tale Modello?

ART. 148, COMMA 3, DEL TUIR- CONSEGUENZE IN CASO DI TARDIVA PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS

IN CASO DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS OLTRE I TERMINI ORDINARI NONCHE' OLTRE IL TERMINE PER BENEFICIARE DELL'ISTITUTO DELLA C.D. REMISSIONE IN BONIS, L'ASSOCIAZIONE O SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SENZA FINI DI LUCRO NON PUO' AVVALERSI DEL REGIME AGEVOLATIVO IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' REALIZZATA PRECEDENTEMENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEL MEDESIMO MODELLO. IL REGIME AGEVOLATIVO POTRA' APPLICARSI SOLO ALLE OPERAZIONI COMPIUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DI DETTO MODELLO.

ART. 148, COMMA 3, DEL TUIR- QUANTIFICAZIONE DELL'IVA IN SEDE DI ACCERTAMENTO IN CASO DI RIQUALIFICAZIONE COME COMMERCIALE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IN FAVORE DEGLI ASSOCIATI

Qualora in sede di accertamento l'attività svolta dall'associazione sportiva dilettantistica venga riqualificata come commerciale in conseguenza dell'assenza del reale carattere associativo dell'ente, secondo quali criteri le relative entrate conseguite dall'ente stesso devono essere riprese a tassazione agli effetti dell'IVA? Si chiede, in particolare, se l'IVA dovuta debba essere quantificata scorporandola dalle somme riscosse dall'ente, trattandosi di importi percepiti a fronte di «prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico» ai sensi dell'art. 22, comma 1, n. 4) del DPR n. 633 del 1972.

ART. 148, COMMA 3, DEL TUIR- QUANTIFICAZIONE DELL'IVA IN SEDE DI ACCERTAMENTO IN CASO DI RIQUALIFICAZIONE COME COMMERCIALE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IN FAVORE DEGLI ASSOCIATI

SECONDO LA GIURISPUDENZA DI LEGITTIMITA', NEL CASO IN OGGETTO, L'ENTE ASSOCIATIVO AGENDO FORMALMENTE – MA SIMULATAMENTE – COME ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, CONSIDERAVA (SEPPUR INDEBITAMENTE) NON COMMERCIALE AI FINI IVA LA PROPRIA ATTIVITA', COSICCHE' NECESSARIAMENTE LE QUOTE VERSATE DAI CLIENTI DELLA STRUTTURA SPORTIVA VENIVANO RISCOSSE AL NETTO DI QUALSIASI TIPO DI IMPOSTA INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO FOSSERO RESE NELL'ESERCIZIO DI IMPRESA IN UN LOCALE APERTO AL PUBBLICO.

TENUTA DEI LIBRI SOCIALI

I libri sociali rappresentano nel loro insieme la memoria storica di tutte le attività svolte dall'ente no profit verso i soci e verso i terzi. Hanno la finalità di informare gli associati, i sostenitori, i terzi (fornitori, banche) che hanno rapporti con l'ente sull'andamento della gestione. Ne consegue che una buona tenuta di questi dà come risultato una visione sempre chiara e aggiornata di tutte le varie operazioni svolte dall'ente ed è molto importante in caso di controlli da parte dell'amministrazione finanziaria.

TENUTA DEI LIBRI SOCIALI

In applicazione delle norme e dei principi del codice civile, si ritiene opportuno compilare e conservare i seguenti libri:

- LIBRO DEI SOCI
- LIBRO DEI VERBALI DELLE ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA
- LIBRO DEI VERBALI DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- LIBRO DELL'ORGANO DI CONTROLLO (EVENTUALE)

TENUTA DEI LIBRI SOCIALI

LIBRO SOCI

Nel libro soci è necessario riportare per ciascun socio i seguenti dati: la data di domanda di ammissione, la data di delibera di ammissione, il numero di tessera, il cognome e nome, il luogo e data di nascita, il codice fiscale, la data di delibera di recesso o esclusione, i versamenti delle quote eseguiti.

Il libro dei soci deve essere tenuto dagli amministratori.

Gli enti no profit possono tenere il registro liberamente, ma se vogliono dare data certa alle annotazioni possono procedere alla bollatura.

TENUTA DEI LIBRI SOCIALI

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Esso contiene le decisioni delle assemblee.

Occorre che vi siano documentate anche le adunanze nelle quali non viene adottata alcuna deliberazione.

Annualmente in esso si riporta il verbale dell'assemblea di approvazione del bilancio, eventualmente con la copia del bilancio allegato.

Il verbale di ciascuna assemblea deve essere firmato dal presidente e dal segretario che lo ha redatto.

Gli enti no profit possono tenere il registro liberamente, ma se vogliono dare data certa alle annotazioni possono procedere alla bollatura.

TENUTA DEI LIBRI SOCIALI

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Tale libro ha la funzione di rilevare le presenze degli amministratori alle sedute del Consiglio Direttivo e le relative decisioni assunte.

Il libro deve essere tenuto dagli amministratori.

I verbali devono essere firmati dal presidente della seduta e dal segretario che lo ha redatto.

Gli enti no profit possono tenere il registro liberamente, ma se vogliono dare data certa alle annotazioni possono procedere alla bollatura.

ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'attività di controllo è volta ad intercettare gli abusi delle norme agevolative riservate agli enti non commerciali. A tale riguardo particolare attenzione viene posta nelle verifiche all'effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa (es. convocazione delle assemblee, elenco dei presenti in assemblea, inserimento degli associati nel libro soci), la presenza di diverse quote associative alle quali corrisponda una differente posizione del socio in termini di idritti e prerogative, l'esercizio limitato del diritto di voto, la nomina delle cariche direttive), la corretta e aggiornata tenuta dei libri sociali.

QUESTIONARIO PROPOSTO ALLA SIG.RA ROSSI MARIA, NELLA QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA «MENS SANA IN CORPORE SANO SSD»

1. A quale Federazione sportiva e/o Ente di promozione sportiva è affiliata la SSD?
2. La palestra svolge attività ginnica di gruppo ed individuale?
3. La palestra svolge corsi di addestramento per l'avvio e l'educazione allo sport?
4. La palestra svolge attività di apprendimento e diffusione e pratica di discipline sportive di livello amatoriale ed anche agonistico?

QUESTIONARIO PROPOSTO ALLA SIG.RA ROSSI MARIA, NELLA QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA «MENS SANA IN CORPORE SANO SSD»

5. La palestra partecipa a gare, tornei e campionati nonché, sotto l'egida e l'autorizzazione della federazione italiana per la pratica dello sport a cui la società è affiliata e a cui detta attività sportive fanno capo, dei suoi organi o di eventuali altre associazioni o enti di promozione sportiva?

6. La palestra promuove e organizza gare, tornei ed ogni altra attività agonistica in genere ad essa collegata?

7. La palestra svolge attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva dell'attività di cultura fisica, pratica ginnica, pratica ginnica correttiva e di mantenimento e rieducativa.

QUESTIONARIO PROPOSTO ALLA SIG.RA ROSSI MARIA, NELLA QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA «MENS SANA IN CORPORE SANO SSD»

8. La palestra organizza corsi di fitness?

9. Quante persone hanno frequentato la palestra nel 2016?

10. l'attività della palestra è rivolta solo ai tesserati?

11. Come avviene il tesseramento?

12. A quanto ammonta il costo della tessera?

13. A seguito del tesseramento cosa viene consegnato al tesserato (es. tessera, regolamento palestra, informazioni sulla società sportiva dilettantistica e/o sull'affiliazione al Coni o all'ente sportivo di appartenenza)?

QUESTIONARIO PROPOSTO ALLA SIG.RA ROSSI MARIA, NELLA QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA «MENS SANA IN CORPORE SANO SSD»

14. Avete un listino prezzi, comprensivo di scontistiche e promozioni?
15. In quali locali viene svolta l'attività della SSD?
16. La SSD ha optato nel 2016 per il regime agevolativo previsto dalla L. 398/1991?
17. Sono locali di proprietà della SSD o sono detenuti in locazione?
18. Esistono altri contratti (sponsorizzazione, accordi per la vendita di prodotti, convenzioni ecc.)?
19. Da cosa sono costituite le entrate SSD?
20. Chi ha la delega ad operare sui conti correnti della società?

QUESTIONARIO PROPOSTO ALLA SIG.RA ROSSI MARIA, NELLA QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA «MENS SANA IN CORPORE SANO SSD»

21. Quali modalità di pagamento accettate? Al momento del pagamento viene rilasciata una ricevuta?

22. La palestra si avvale della collaborazione di Personal Trainer? Chi tiene il corso? Chi lo frequenta? Quanto costa? Quale programma viene offerto?

23. I frequentatori della palestra si presentano mostrando la tessera prima di iniziare l'attività e vengono registrati?

24. In che modo pubblicizzate l'attività della palestra?

25. Lei, svolgeva altre attività lavorative nel 2016? E oggi?

QUESTIONARIO PROPOSTO ALLA SIG.RA ROSSI MARIA, NELLA QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA «MENS SANA IN CORPORE SANO SSD»

26. Quali collaboratori/istruttori nel 2016 hanno percepito compensi/rimborsi dalla SSD ed a quale titolo?
27. Con quali modalità vengono erogati detti compensi?
28. Lei ha mai percepito e percepisce tuttora somme di denaro dalla SSD ed a che titolo?
29. Con quali modalità le vengono erogati i suoi compensi?
30. Come vengono destinati i proventi ottenuti?
31. Ha altro da aggiungere?

Grazie e buon lavoro!

Per domande e approfondimenti potete scrivermi a:
mpzenzani@studiosacem.com
